



Regio Decreto del 16/03/1942 n. 267 - art. 232

Titolo del provvedimento:

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, (dell'amministrazione controllata) e della liquidazione coatta amministrativa.

(N.D.R.: Ai sensi dell'art.147, comma 2, decreto legislativo 9 gennaio 2006 n.5 sono abrogati tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente regio decreto.)

Titolo del documento:

Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.

Testo: in vigore dal 15/12/1981

modificato da: L del 24/11/1981 n. 689 art. 113

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda e' ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, e' aumentata se l'acquirente e' un imprenditore che esercita un'attivita' commerciale.